Comune di Jenne

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Taglio intercalare in fustaia coetaneiforme

(art. 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005 e ss.mm.ii)

Diradamento di una Fustaia Coetaniforme di Faggio sita in località Colubretta nel comune di Jenne PARTICELLA FORESTALE n. 7_1 A del PGAF

CAPITOLATO D'ONERI

ELABORATO N.		SCALA
TAV 2		VARIE
IL TECNICO INCARICATO		DATA
Dr. For. J Diego Pirazzi		FEBBRAIO 2025

LE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI JENNE
(Provincia di Roma)

CAPITOLATO

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso retraibile dal taglio del bosco denominato di **"P.F. A 7-1 COLUBRETTA"** censito al Foglio 1 M.li 6/p-7/p-10/p-11/p-20/P – Foglio 2 M.li 9/p-20/p del Comune di JENNE di superficie complessiva ha 27.62.74 di proprietà del Comune di JENNE – (RM).

A) CONDIZIONI GENERALI

Ente che effettua la vendita e forma di vendita

Art.1 - L'Amministrazione del Comune di JENNE, mette in vendita, in esecuzione della propria deliberazione N..... del ....., il materiale legnoso retraibile dal bosco ceduo denominato di **"P.F. A 7-1"** come in premessa.
La vendita avviene a mezzo di asta pubblica o licitazione privata, ai sensi degli Art.li 63, 73 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, e 827 e successive modificazioni.

Prezzo e rischi di vendita

Art.2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo di base di **€ 20.836,50** (diconsi euro **VENTIMILAOTTOCENTOTRENTASEI/50**) al netto di I.V.A. e delle spese generali e tecniche previste nel Quadro Tecnico Economico relative al procedimento, alle operazioni di stima del valore di macchiatico, alle operazioni annesse e per redazione relazioni specialistiche quantificate in **15.483,60 (QUINDICIMILAQUATTROCENTOOTTANTATRE/60 EURO) al lordo degli oneri di legge.**

Detto ammontare si distingue, (le cifre sono al netto degli oneri fiscali):

ST1	Spese generali e tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, realizzazione aree di saggio, segnatura dei confini e matricine da rilasciare, alle conferenze di servizi. Adempimenti art. 53 del R.R. n. 7/2005). Assistenza e contabilità. Materiale di consumo e stampe	15.180,00	
ST2	Cassa previdenza (4% di ST1)	303,60	
TS	**Totale spese tecniche detratte dal V.M. al netto d'IVA**		**15.483,60**

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo e utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna ne garantisce solamente i confini, con esclusione di qualsiasi altra garanzia in ordine alle dimensioni, alla quantità ed alla qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Materiale in vendita e confini del lotto

Art.3 - Il materiale legnoso posto in vendita appartiene alla sezione boschiva denominata di **"P.F. A 7-1 COLUBRETTA"** racchiusa entro i seguenti confini:

La delimitazione del confine è stata eseguita facendo ricorso alla individuazione di **n. 101** piante perimetrali sempre superiori ai 10 cm di diametro sul cui fusto è stato apposto, con **vernice rossa,** un anello a 1,30 ml da terra.

Metodo di vendita

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di avviso di **asta pubblica** nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'**avviso di asta o lettera di invito.**
Prima di iniziare la gara il presidente della commissione di gara darà lettura del Capitolato d'Oneri e dell'avviso di asta e darà a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Documenti

Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso si tratta di gara ad offerte segrete:

1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara.
Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una Provincia diversa da quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

2) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a due mesi a quella di gara, oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato attestante l'idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per lotto messo in vendita.

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio **pari al 2% dell'importo a base d'asta**.
Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante.
Tale deposito servirà a garanzia della offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi, e di collaudo che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicato dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 23 del presente Capitolato.

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.

5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

Incompatibilità

Art.6 - Non possono essere ammessi alla gara:

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Esclusione dall'asta

Art.7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Art. 8 - Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art. 5 senza diritto ed alcun indennizzo di sorta.

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficio rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art.82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Deposito cauzionale. Morte-fallimento e impedimento dell'aggiudicatario.

Art. 10 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa di Tesoreria dell'Ente proprietario, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella **misura del 10%** dell'importo del contratto; in alternativa è possibile stipulare apposita polizza bancaria fideiussoria di garanzia.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Art.11 - Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrente alla gara.

Consegna del Bosco

Art.12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r.r., l'amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.
La consegna del lotto verrà effettuata dal tecnico abilitato incaricato congiuntamente ad un rappresentante dell'Ente che previo accertamento del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.
Nell'ambito delle operazioni di consegna del bosco verranno congiuntamente fissati i limiti del bosco previo sopralluogo e redatto verbale di consegna debitamente firmato tra le parti.
Successivamente copia dell'invito, del contratto di vendita e del verbale di consegna saranno rimessi al Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio che provvederà a tutte le operazioni di competenza circa il controllo in fase di utilizzazione e successive; Il Coordinamento Provinciale del C.F.S. potrà altresì dettare ulteriori prescrizioni da adottarsi nel taglio, nel rilascio delle piante a dote del bosco quale riserva, indicare le strade di smacchio e la viabilità di esbosco e trasporto degli assortimenti, nella durata del periodo assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo articolo n. 16.
Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.
Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.
Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i limiti stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato, decorreranno a tutti gli effetti, dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se la consegna avvenga successivamente.
Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto vendutole, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art.10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

Art.13 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso con le seguenti modalità:

- Tre rate con la prima rata comprensiva dell'ammontare delle spese tecniche e generali come da art. art. 2 , sommate al 50 % del prezzo di aggiudicazione, alla stipula del

contratto; la seconda pari al 30 % del prezzo di aggiudicazione a NOVANTA (90) giorni dalla stipula del contratto e il restante 20% a centottanta (180) giorni dalla stipula del contratto.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate: interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Giorno di inizio dei lavori

Art.14 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale del C.F.S., al Comando Stazione Territoriale del C.F.S. ed all'Amministrazione Provinciale il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Termine del taglio e proprietà del materiale legnoso non tagliato in tempo

Art.15 - Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro il termine della stagione silvana corrispondente a quella in cui avviene la consegna e comunque nel rispetto dei singoli periodi di esecuzione delle P.M.P.F. della Provincia di Frosinone. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro lo stesso periodo (ovvero 15 aprile) salvo eventuali proroghe concesse dall'art.16.
Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Proroghe

Art.16 - La proroga dei termini stabiliti dall'art.15 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, al Coordinamento Provinciale del C.F.S., al Comando Stazione Territoriale del C.F.S. e all'Amministrazione Provinciale cui compete la facoltà di concederla.
La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'Ente proprietario.

Divieto di subappalti

Art. 17 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte, gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Rispetto alle leggi forestali

Art. 18 - l'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Rilevamento danni

Art. 19 - Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestale giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dello aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni

eventualmente arrecati al bosco con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.
Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

Art. 20 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Allestimento del cantiere forestale e modalità di utilizzazione

Art. 21 Il presente articolo per disciplinare dal punto di contrattuale:

A) Cantiere forestale)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge forestale, sia l'area ricompresa all'interno dei confini della superficie oggetto di utilizzazione, sia la viabilità, che i depositi temporanei e gli imposti a servizio dell'utilizzazione, anche se situati all'esterno dell'area di utilizzazione stessa, ma all'interno del bosco, costituiscono il cantiere forestale.
2. Prima dell'avvio dei lavori l'interessato deve provvedere:
a) al confinamento dell'area interessata dall'utilizzazione, secondo le consuetudini locali oppure mediante anellatura con vernice indelebile delle piante al margine che rimangono a dote del margine stesso, tranne nei casi in cui i confini sono chiaramente ed inequivocabilmente individuabili;
b) ad apporre la cartellonistica dei lavori e dei rischi ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) lateralmente alla strada principale di accesso al cantiere forestale, qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di una proprietà privata o di fondi chiusi al libero accesso.
3. A conclusione dei lavori, l'interessato deve ripristinare, sistemare e ripulire l'area di intervento e rimuovere la cartellonistica affissa.
4. All'interno dei cantieri forestali vige il divieto di accesso a coloro che non assolvono, in forma diretta o indiretta, funzioni connesse all'esecuzione dell'intervento stesso.

B) Modalità di esecuzione del taglio

1- Durante qualsiasi operazione o intervento colturale, devono essere evitati danni al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco, adottando i possibili accorgimenti tecnici, tecnologici ed organizzativi disponibili.
2. É vietato il taglio cosiddetto a saltamacchione ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo degli assortimenti commerciabili o solo di alcuni di essi. É fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante, i polloni secchi, malati, stroncati, fatti salvi i seguenti casi:
a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale;
b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonché delle eventuali matricinature più intensive rispetto alle densità minime previste;
c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui.
3. Nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. È vietato intervenire

sulle ceppaie già oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia già iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui è consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni più giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo.
4. Il taglio deve essere effettuato il più possibile vicino al suolo salvo nei casi in cui la ceppaia possa svolgere una funzione di trattenuta di neve e massi; in questo caso il taglio deve essere effettuato ad altezza adeguata alla funzione suddetta.
5. L'ente competente può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo boschivo; mentre può imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni da strascico.

C) Allestimento e sgombero delle tagliate)

1. Nei cedui l'allestimento dei prodotti del taglio sul letto di caduta e lo sgombero del relativo materiale al punto di concentramento deve essere completato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dal termine della stagione silvana, ovvero precedentemente all'avvio del periodo di rischio degli incendi boschivi.
2. É ammesso lo sgombero delle tagliate dal letto di caduta delle piante anche oltre il termine di cui al comma 1, previa comunicazione scritta al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, purché questo sia eseguito mediante muli e con materiale trasportato a soma, oppure mediante gru a cavo, canalette, risine, fili a sbalzo, ecc., eccetto che con i mezzi e gli strumenti vietati nel periodo a rischio di incendi, avendo avuto cura di rimuovere il materiale abbattuto e di risulta da sopra le ceppaie precedentemente alla ripresa vegetativa. Ai fini del concentramento del materiale abbattuto non possono utilizzarsi le matricine rilasciate a dote del bosco quale punto di appoggio per la formazione della catasta temporanea.
3. Nelle fustaie l'allestimento e lo sgombero delle tagliate, almeno fino ai punti di concentramento, deve concludersi precedentemente al periodo di disseminazione delle piante immediatamente successivo all'anno di esecuzione dell'intervento di utilizzazione.
4. Entro i termini di cui al comma 1, i residui legnosi delle lavorazioni del diametro minimo superiore a cinque centimetri devono essere allontanati dalla tagliata, mentre i residui di diametro massimo inferiore a cinque centimetri devono essere:
a) concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati;
b) lasciati sparsi sul letto di caduta, fatte salve le ceppaie e la rinnovazione esistente, ridotti in lunghezza di dimensione non superiore a 100 centimetri, oppure, concentrati negli spazi liberi da novellame o ceppaie, avendo cura di evitare cumuli che superino i 100 centimetri di altezza.
5. É obbligatorio rimuovere ed allontanare nel più breve tempo possibile i residui delle lavorazione di qualsiasi dimensione da alvei di corsi d'acqua, fossi, torrentelli, canali, strade, piste, mulattiere, sentieri e fasce antincendio. Per il materiale di risulta degli interventi eseguiti per motivi fitosanitari si adottano le disposizioni specifiche in relazione al tipo di parassita. Il materiale di risulta degli interventi nelle aree di pertinenza deve essere asportato entro trenta giorni oppure gestito secondo le modalità indicate dal comma 4. La gestione del materiale di risulta deve comunque effettuarsi coerentemente con le disposizioni previste ai fini della prevenzione degli incendi boschivi.
6. Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname, le tagliate e le altre aree utilizzate per le operazioni, devono essere ripulite da qualsiasi genere di materiale non legnoso depositato durante l'attività di taglio boschivo.

D) Concentramento ed esbosco dei prodotti

1. Il concentramento mediante rotolamento e strascico è permesso soltanto dal letto di caduta al punto di concentramento, sia esso su strada, pista, mulattiera, carrareccia, condotta, piazzale temporaneo o altro punto interno all'area in utilizzazione e comunque fino al punto più vicino per la successiva fase di esbosco, oppure all'aia dove si effettua la carbonizzazione. Qualora si dovesse eseguire il concentramento a strascico col verricello, per evitare che le sezioni dei tronchi o il fascio degli stessi provochino danni al terreno, devono essere usati appositi scudi di protezione, mentre nell'esbosco le teste del carico devono essere sollevate da terra.
2. L'esbosco o trasporto dei prodotti dal punto di concentramento all'imposto o piazzale temporaneo di deposito, può avvenire tramite trattori e rimorchi forestali, teleferiche, condotte e animali da soma attraverso strade, piste, condotte e canali di avvallamento già esistenti o approntati all'uopo, evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione. Tale operazione deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura della stagione di taglio, ad eccezione del materiale legnoso di conifere scortecciato e di quello concentrato in imposti permanenti, per i quali non ci sono scadenze, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dall'ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria e prevenzione degli incendi boschivi.
3. Il concentramento e l'esbosco:
a) sono di norma consentiti mediante il transito dei trattori in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comportino danni al soprassuolo, alle ceppaie e non richiedano movimenti di terra, fatti salvi gli altri specifici divieti o limitazioni imposti dall'ente competente per particolari situazioni, quali rinnovazione in atto, possibile costipamento del terreno, periodi particolarmente piovosi, che si accertassero anche nel corso dei lavori;
b) sono di norma vietati lungo versanti, canaloni e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale e lungo le strade aperte al transito ordinario, qualora si proceda al trascinamento a strascico.
4. Nei casi in cui sia utilizzata viabilità pubblica o ad uso pubblico devono adottarsi tutti i possibili accorgimenti tecnici del caso per ridurre i danni alle infrastrutture ed alle opere connesse, nonché eseguire preventivamente i lavori di manutenzione necessari a mantenere in corso d'opera le preesistenti condizioni di percorribilità e di regimazione delle acque. Al termine di ogni stagione silvana oppure di singoli lavori, la viabilità esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione.
5. Allorché le operazioni di esbosco non siano state completate precedentemente al periodo di massimo rischio di incendio, l'interessato deve attuare misure utili per evitare la diffusione del fuoco nelle aree in cui è depositato il materiale legnoso abbattuto.
6. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino dell'area utilizzata e percorsa dalle macchine. L'esbosco ed il trasporto del legname per via funicolare aerea e per fluitazione deve eseguirsi in conformità alla normativa vigente in materia.

Penalità per mancata conservazione delle anellature e delle impronte del martello - sigillo; ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto.

Art. 22 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'anellatura delle piante lasciate in dote al bosco, delle piante con anello di confine e di quelle con triplice anello (piante angolo della tagliata), nonché di conservare

intatti e ben visibile l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura al colletto delle piante matricine da tagliarsi.
Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui agli artt. 133 – 134 – 135 – 136 - 139 del R.R. n. 7/2005 nonché dell'art. 84 della L.R. 39/02.

Indennizzo per tagli irregolari ed abusivi

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.
Per ogni pianta anellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata, o danneggiata, dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.
Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.
Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui agli artt. 133 – 134 – 135 – 136 - 139 del R.R. n. 7/2005 nonché dell'art. 84 della L.R. 39/02.
La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.
Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura agli effetti degli art.134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 e successive modifiche.

Sospensione del taglio

Art. 24 – Il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e l'Amministrazione Provinciale, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riservano la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti legge forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e dell'Amministrazione Provinciale e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.
In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando L'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Coordinamento Provinciale del CFS competente e dell'Amministrazione Provinciale predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Ripulitura della tagliata

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro o il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia.
Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui all'art. 139 comma 1 lett e) del R.R. n. 7/2005.

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere.

Art. 26 - L'aggiudicatario è obbligato:

1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;

2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

3) a riparare e mantenere le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname,

4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc. .

Costruzione capanne

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Carbonizzazione

Art. 28 - La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite agli artt. 72 e 73 del R.R. n. 7/2005.

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui all'art. 139 comma 1 lett g) ed h) del R.R. n. 7/2005.

Divieto di apertura di nuove vie. Penalità.

Art. 29 - Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per le vie esistenti che sono indicate nelle cartografie e planimetrie allegate e potranno essere altresì indicate dagli Agenti Forestali competenti per territorio.

Qualsiasi allargamento di pista o piazzola o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa è subordinato all'autorizzazione del Competente Ufficio Forestale e del Uff. tecnico della amministrazione Provinciale. Tutto ciò nel pieno rispetto ed applicazione degli artt. 67 e 68 del R.R n. 7/2005.

Al momento del collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico ed altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui all'art. 139 comma 1 lett c) ed d) del R.R. n. 7/2005 come indicato dall'art 84 comma 2 della L.R. 39/02.

Novellame e rigetti

Art. 30 - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Tutto ciò nel pieno rispetto ed applicazione dell'art. 66 comma 1 del R.R. n. 7/2005.

Collaudo

Art. 31 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Trenta giorni prima della scadenza dell'utilizzazione, l'aggiudicatario deve presentare la domanda di collaudo in bollo al Coordinamento Provinciale del CFS competente ed all'Amministrazione Provinciale munita di nulla osta dell'Ente proprietario. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e all'Amministrazione Provinciale. In tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e all'Amministrazione Provinciale.
Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico designato, e da un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.
L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare, in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.
Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.
Tutte le spese di collaudo sono determinate nel Quadro Tecnico Economico e sono a carico della ditta appaltatrice.

Gestione della cauzione

Art. 32 – L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addetti ivi ritenuti.

Interessi sulle penalità ed indennizzi

Art.33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art.23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali salva ogni azione dell'Ente.

Assicurazione operai

Art. 34 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.
Egli è obbligato a provvedere a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Passaggio in fondi di altri proprietari

Art. 35 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Responsabilità dell'aggiudicatario

Art. 36 - l'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Svincolo del deposito cauzionale

Art. 37 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Infrazioni non contemplate

Art. 38 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazione alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Richiamo alla contabilità generale dello stato

Art. 39 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18 Novembre n° 2440 e del regolamento 23 Maggio 1924, n° 827.

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario.

Art. 40 – Per quanto concerne le modalità di esecuzione di tutte le tipologie di lavoro previste nelle operazioni di utilizzazione del soprassuolo forestale, l'aggiudicatario è obbligato ad adottare ed attivare tutti i procedimenti necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare i danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni e norme in vigore in materia antinfortunistica (D.Lvo 626/94; D.Lvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Conoscenza del capitolato da parte dell'aggiudicatario

Art. 41 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

"agli effetti tutti dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piene visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

L'aggiudicatario (firma)

.....

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 42 - <u>L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio</u>:

<u>tutte le piante rilasciate del turno e del vecchio turno, contrassegnate con anellatura al fusto a circa 1,30 cm da terra, con vernice indelebile di colore rossa da un punto del</u>

medesimo colore in corrispondenza della base ed infine le n. 101 piante di confine -- (singola e/o tripla anellatura, numerate progressivamente con vernice indelebile di color rosso,).

Le suddette piante sono state scelte nel rispetto delle vigenti P.M.P.F. ; inoltre, dovranno essere preservate dal taglio tutte le altre specie arboree diverse dal leccio e dal corbezzolo.

Art. 43 – L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e all'Amministrazione Provinciale, il verificarsi di qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato d'Oneri e dalla normativa vigente.

Art. 44 – L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quanto meno la sua reperibilità, nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata una penale di € 50,00 ogni qualvolta ne venga rilevata l'assenza.

Art. 45 – L'aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale della superficie da utilizzare, un cartello di superficie minima di mq 1,00, contenete le seguenti informazioni:

COMUNE DI JENNE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. ..... DEL .....

DIRADAMENTO DI UNA FUSTAIA COETANIFORME DI FAGGIO SITA IN LOCALITÀ COLUBRETTA NEL COMUNE DI JENNE PARTICELLA FORESTALE N. A 7-1 DEL PGAF

DITTA AGGIUDICATARIA .....

RESPONSABILE DEL CANTIERE PER LA DITTA .....

COMANDO STAZIONE FORESTALE DI SUBIACO

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimane sino al collaudo.

Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata la penale di € 25,00.

Art. 46 – L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie di taglio in oggetto, i rifiuti speciali che rinviene dal momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando la suddetta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo a quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Forestale. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombera dai rifiuti solidi urbani abbandonati durante il

periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali esistenti, le seguenti penalità:
€ 100,00 per ogni pezzo al momento del collaudo per i rifiuti speciali;
€ 10,00 per ogni pezzo per i rifiuti solidi urbani, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi specifiche.

Art. 47 – Si approvano le aggiunte degli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

JENNE, _____

IL TECNICO
AGRONOMO JUNIOR
DIEGO PIRAZZI
N° 146

Firma delle parti

PER L'AGGIUDICATARIO.....

PER IL COMUNE ..... IL SINDACO
Giorgio Pacchiarotti